



# COMUNE DI TRES

*Provincia di Trento*

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE  
DELLE DISTANZE DA MANTENERE DALLE  
STRADE COMUNALI PER GLI IMPIANTI  
FRUTTICOLI E PER LE STRUTTURE DI  
SOSTEGNO**

*Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale  
n. 30 del 30 novembre 2006*

*Il Segretario comunale  
dott. Gianni Gadler*

## **COMUNE DI TRES**

**Provincia di Trento**

Via Nazionale n. 8 – 38010 TRES (Tn) – Tel. (0463) 46 81 23 e Fax. (0463) 46 70 97

C.F. 00 382330223 E-Mail: [c.tres@comuni.infotn.it](mailto:c.tres@comuni.infotn.it)

---

# **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE DA MANTENERE DALLE STRADE COMUNALI PER GLI IMPIANTI FRUTTICOLI E PER LE STRUTTURE DI SOSTEGNO**

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le distanze da mantenere dalle strade comunali degli impianti frutticoli e delle strutture di sostegno agli impianti nel territorio comunale di Tres (TN) allo scopo del corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade comunali e per la sicurezza della loro percorribilità.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione del Regolamento**

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone agricole del territorio comunale e quanto definito tale dal Piano Regolatore Generale del Comune di Tres (TN) con relative norme tecniche di attuazione.

## **Art. 3**

### **Distanze dalle strade comunali**

1. Lungo le strade comunali, la distanza da mantenere dal ciglio della strada, per gli impianti di piante a taglia bassa (porta innesto tipo M9, M26 e similari), non potrà essere inferiore a metri 1,5 (uno e mezzo).
2. Lungo le strade comunali, la distanza da mantenere dal ciglio della strada, per gli impianti di piante a taglia media (porta innesto tipo M7, MM106 e similari), non potrà essere inferiore a metri 2,0 (due).
3. Lungo le strade comunali, la distanza da mantenere dal ciglio della strada per gli impianti di piante di alto fusto (porta innesto tipo FRANCO, M11 e similari), non potrà essere inferiore a metri 3 (tre).
4. Le distanze di cui ai commi precedenti sono aumentate di cm 50 per la strada comunale Tres-Vion-Torra.

## **Art. 4**

### **Modalità di posa in opera dei pali di testata, ganci di attacco, delle reti anti grandine e qualsiasi componente dell'impianto agricolo**

1. Lungo le strade comunali, i tiranti di sostegno dei pali di testata devono essere messi in opera ad una distanza minima di metri 1,5 (uno virgola cinque) dal ciglio della strada.
2. Lungo le strade comunali, i pali di testata sorretti con il sistema a piantone devono essere messi in opera ad una distanza minima di metri 1, 5 (uno virgola cinque) dal ciglio della strada.

3. Lungo le strade comunali, la messa in opera di pali e tiranti di sostegno alle reti antigraffiti devono mantenere la distanza di metri 1,5 (uno virgola cinque) dal ciglio della strada.
4. Lungo le strade comunali, la messa in opera di tiranti in senso longitudinale devono mantenere la distanza di metri 1 (uno) dal ciglio della strada, purché adeguatamente segnalati.
5. La fascia esterna verso la sede stradale può essere delimitata con cordonata a raso e tenuta libera di qualsiasi ingombro.
6. I sostegni delle parti aeree delle reti antigraffiti devono mantenere la distanza dal ciglio della strada di metri 1,00 (uno).
7. Lungo le strade comunali, la messa in opera anche se temporanea di cippi, sassi, pali di qualsiasi materiale e dimensione, e di qualsiasi oggetto amovibile devono mantenere la distanza dal ciglio della strada di metri 1,5 (uno virgola cinque).
8. E' vietato in ogni caso l'uso di materiali taglienti ed acuminati che possano arrecare danno e pericolo agli utenti della strada.

#### **Art. 5**

#### **Modalità di calcolo delle distanze**

1. Il computo delle distanze per la messa a dimora di piante e per la messa in opera di pali e tiranti di sostegno lungo le strade asfaltate viene calcolato dal confine dell'asfalto.
2. Il computo delle distanze per la messa a dimora di piante e per la messa in opera di pali e tiranti di sostegno lungo le strade comunali prive di asfalto viene calcolato a confine della carreggiata esistente o in uso.

#### **Art. 6**

#### **Modalità di posa in opera in caso di rinnovo di impianti frutticoli**

1. Nel caso di rinnovo degli impianti frutticoli già dotati delle strutture di sostegno e/o antigraffiti, le piante, i pali ed i tiranti che non rispondono alle distanze definite dal presente regolamento dovranno essere adeguati ai nuovi parametri.
2. Qualora il rinnovo interessasse un'intera fila e/o l'80% (ottanta per cento) di una fila di piante, le piante, i pali e i tiranti di sostegno dovranno essere adeguati ai nuovi parametri previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 7**

#### **Definizioni**

Per rinnovo frutteto si intendono tutti quegli interventi che all'interno di un appezzamento di terreno vadano a sostituire un numero di piante superiori al 60% (sessanta per cento).

## **Art. 8**

### **Divieto sopraelevazione banchine stradali**

E' fatto divieto di modificare, sopraelevando oltre la quota della pavimentazione stradale, le banchine con riporto di terreno o altre opere che impediscano il normale deflusso delle acque meteoriche delle strade comunali.

## **Art. 9**

### **Provvedimenti sanzionatori**

1. Chiunque violi le disposizioni previste dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) e sarà fatto obbligo ai trasgressori di riportare gli impianti frutticoli e le strutture di sostegno alle distanze sancite dai citati articoli 3, 4 e 6.
2. L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm (art. 16 "Pagamento in misura ridotta").
3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, può aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nei due anni precedenti. Qualora la variazione sia inferiore al 10% l'aggiornamento può essere rimandato all'anno successivo. In sede di aggiornamento la Giunta comunale può operare i necessari arrotondamenti, onde facilitare le operazioni di pagamento.

## **Art. 10**

### **Efficacia del presente regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno la stessa efficacia delle disposizioni previste nel regolamento edilizio comunale e pertanto questo regolamento deve considerarsi a tutti gli effetti un allegato al regolamento edilizio.

## **Art. 11**

### **Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entrerà immediatamente in vigore a partire dalla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale ai sensi del 4° comma dell'articolo 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino A/A (DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L).